

Sentenza del Tar Lazio sui servizi

Prof di religione, atipici per natura

DI FRANCESCA DE NARDI

Il carattere atipico della posizione dell'insegnante di religione non consente l'assimilazione alle altre categorie per le quali sono previsti posti in ruolo. Ai fini dell'ammissione a una sessione riservata, quindi, non è possibile paragonare la situazione degli esperti negli istituti professionali con quella degli insegnanti di religione in quanto i primi rientrano nel precariato formatosi per carenze di strutture della scuola, mentre gli altri sono precari per legge, nel senso che la legge n. 824 del 1930 non prevedeva per essi alcuna possibilità d'inserimento nei ruoli.

Lo ha precisato il Tar Lazio sezione III-bis con la sentenza n. 666/2005. Nel caso in esame la parte ricorrente aveva chiesto l'annullamento del provvedimento che aveva determinato la sua esclusione dalla sessione riservata di esami indetta per effetto dell'o.m. n. 33 del 7 febbraio 2000 e dell'o.m. n. 153 del 15 giugno 1999, nonché ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nel-

la scuola materna o dalla idoneità per l'insegnamento nella scuola elementare. Il ricorso era diretto a censurare la previsione dell'articolo 2, comma 4 del bando, che recita: «I servizi prestati nell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica non sono validi ai fini dell'ammissione alla sessione riservata in quanto né prestati su posti di ruolo né relativi a classi di concorso». La ricorrente, quindi, aveva eccepito l'illegittimità costituzionale in quanto tale disposizione di legge creava disparità di trattamento. Il Tar ha respinto il ricorso. Il collegio, infatti, ricorda il carattere atipico della posizione dell'insegnante di religione. Inoltre, argomentano i giudici, lo status instabile degli insegnanti di religione non costituisce un'anomalia o una fase transitoria della loro carriera, né dipende da disfunzioni amministrative o da ritardi legislativi, bensì dalla natura della materia insegnata e dall'esigenza di un continuo controllo dell'Autorità ecclesiastica sul modo in cui l'insegnamento viene impartito. (riproduzione riservata)